Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza

DETERMINAZIONE N. 39 **Del 18.11.2026**

OGGETTO: Esecuzione del Verbale di Mediazione n. 160/2025, sottoscritto in data 3 novembre 2026 – Impegno e contestuale liquidazione d'urgenza della quota capitale in esercizio provvisorio a salvaguardia dell'integrità patrimoniale dell'Agenzia.

Il giorno 18 novembre 2026 presso la sede dell'AREACOM – Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Donato Cavallo Direttore Generale dell'AREACOM, individuato con D.G.R. n. 731 del 15 novembre 2021 ha adottato la seguente Deliberazione:

RICHIAMATE le L.R. n. 34/2016, L.R. 25/2000, L.R. n. 25/2023 e L.R. 3/2025 relative all'ordinamento e alle funzioni di questa Agenzia regionale di committenza;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 43 e l'Allegato 4/2 (punto 8.4), che disciplinano la gestione finanziaria in regime di esercizio provvisorio e autorizzano l'assunzione di impegni di spesa e i relativi pagamenti per spese indifferibili ed urgenti necessarie ad evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

VISTO il D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e ss.mm.ii. in materia di mediazione civile e commerciale;

DATO ATTO CHE

· Il presente provvedimento si innesta nel contesto di una complessa e articolata vicenda amministrativa avente ad oggetto la procedura di affidamento in gestione dell'impianto sportivo e natatorio "Le Naiadi" di Pescara, la quale ha conosciuto nel tempo la produzione di passaggi e di epiloghi presso differenti sedi competenti;

· In tale contesto, nelle more della definizione delle complesse procedure di gara per l'affidamento della gestione espressamente affidate dalla Regione ad AREACOM, si è reso indispensabile garantire la continuità del pubblico servizio di primaria utilità per la collettività ed evitare danni patrimoniali all'Ente e al patrimonio pubblico;

· A tal fine, nelle more dell'espletamento della procedura di gara, si rendeva necessario anche procedere ad un affidamento diretto d'urgenza per la gestione provvisoria e temporanea del complesso sportivo "Le Naiadi", stipulando in data 04.09.2023 il relativo contratto con l'operatore economico Club Aquatico Pescara SSD a r.l., prevedendo all'art. 6 la copertura dei costi relativi alle utenze a carico della Regione Abruzzo in linea con gli indirizzi e le intese intercorse con i vertici politico-amministrativi regionali per la riapertura dell'impianto;

· Tali intese preliminari non sono successivamente confluite in idonei e formali provvedimenti di impegno contabile da parte delle competenti strutture amministrative regionali;

· A fronte del mancato pagamento delle fatture n. 2023/693149 del 29/11/2023, n. 2024/157555 del 14/03/2024 e n. 2024/247489 del 13/05/2024 relative alla somministrazione del servizio idrico presso il centro sportivo "Le Naiadi" in Viale della Riviera, 343 per l'importo complessivo di € 19.720,84, la società acquedottistica ACA S.p.A. in House Providing ha azionato il proprio credito ottenendo il Decreto Ingiuntivo telematico n. 385/2025 (R.G. 723/2025) emesso dal Tribunale ordinario di Pescara nei confronti del Concessionario Club Aquatico Pescara SSD a r.l., recante il termine di 40 giorni per proporre opposizione;

· Nelle more della pendenza del termine per l'opposizione ovvero dell'avvio della relativa fase giudiziale dinanzi al Tribunale di Pescara, si è proceduto ad attivare la procedura di mediazione *ex* D.Lgs. 28/2010 per la composizione bonaria della vertenza;

· Nell'ambito di tale procedimento di mediazione è stata dapprima convocata la Regione Abruzzo, la quale ha successivamente richiesto e ottenuto la chiamata in causa ed estensione del contraddittorio nei confronti di questa Agenzia AREACOM;

· Nel corso degli incontri svoltisi dinanzi all'Organismo di Mediazione, la Regione Abruzzo ha confermato l'impossibilità di far fronte al debito in mancanza di formali impegni di bilancio, evidenziando che l'eventuale prosecuzione del contenzioso in sede giudiziaria non avrebbe potuto che coinvolgere direttamente e inevitabilmente anche AREACOM, in quanto Ente comunque formalmente sottoscrittore e firmatario del contratto di concessione d'urgenza;

· L'importo concordato nel Verbale di Mediazione del 03.11.2026 a carico di AREACOM corrisponde all'esatto ammontare della sorte capitale recato dalle fatture anzidette per i consumi idrici, assumendo tali titoli quale mero antecedente fattuale e parametro di quantificazione dell'accordo transattivo;

· Il versamento da effettuare in favore di ACA S.p.A. trova il proprio ed esclusivo titolo giuridico ed esecutivo nelle statuizioni del medesimo Verbale di Mediazione *ex* D.Lgs. 28/2010, configurandosi quale adempimento dell'obbligazione conciliativa unitaria ed omnicomprensiva

sorta formalmente in capo all'Agenzia in data 03.11.2026, e non già quale pagamento diretto o saldo di precedenti posizioni debitorie commerciali originariamente azionate nei confronti del Concessionario;

CONSIDERATO CHE:

- L'approvazione del verbale e il perfezionamento della conciliazione in sede di mediazione si sono resi necessari per definire bonariamente la lite ed evitare l'incardinamento o la prosecuzione del contenzioso in sede giudiziaria, il quale avrebbe immancabilmente trascinato in causa anche questa Agenzia in virtù del titolo contrattuale sottoscritto;
- La mancata esecuzione della conciliazione entro i termini convenuti farebbe decadere l'accordo transattivo, con immediata e automatica ripresa delle azioni giudiziarie ed esecutive e con il diretto coinvolgimento dell'Agenzia nel giudizio;
- L'eventuale instaurazione di un contenzioso giudiziario nei confronti della Regione Abruzzo — o la chiamata in causa della stessa nel giudizio pendente — si sarebbe rivelata del tutto inopportuna sotto il profilo istituzionale ed enormemente antieconomica, prefigurando un vero e proprio cortocircuito amministrativo e finanziario;
- Trattandosi di un'Agenzia regionale la cui provvista e il cui funzionamento dipendono strutturalmente dai trasferimenti finanziari dell'Ente Regione, promuovere o subire una causa avrebbe comportato una sensibile e incontrollata lievitazione di spese legali, perizie e oneri di lite che l'Agenzia avrebbe dovuto sostenere sia in caso di soccombenza sia nell'ipotesi di vittoria con probabile compensazione delle spese legali, per poi doverne paradossalmente richiedere il rimborso e la copertura alla stessa Regione Abruzzo attraverso i trasferimenti ordinari, generando un evidente, sproporzionato e ingiustificato danno erariale a carico della finanza pubblica regionale complessiva;
- In uno spirito di rigorosa responsabilità amministrativa e a tutela dell'integrità patrimoniale dell'Ente, in data 03.11.2026 è stato sottoscritto da tutte le parti intervenute (AREACOM, Regione Abruzzo, ACA S.p.A. e Club Aquatico) il verbale di mediazione, in forza del quale AREACOM si è assunta l'onere del versamento in favore di ACA S.p.A. della sola sorta capitale pari ad **€ 19.720,84** (diciannovemilasettecentoventi/84) entro il termine essenziale di 20 giorni;
- Subordinatamente al tempestivo versamento di detta somma, ACA S.p.A. ha rinunciato agli interessi moratori e ad ogni ulteriore pretesa con l'estinzione di ogni pendenza giudiziale o monitoria, facendosi carico il Club Aquatico delle spese del procedimento

monitorio e restando integralmente compensate tra tutte le parti le spese legali e di mediazione;

- Le parti intervenute (ivi compresa la Regione Abruzzo) hanno reciprocamente dichiarato di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra in sede contenziosa, definendo la controversia in via tombale;

VISTA la nota a mezzo e-mail in data 10.11.2026 (acquisita al prot. dell'Agenzia n. 5078 del 10.11.2026), con la quale l'Avv. Eugenio Galluppi, incaricato dell'assistenza legale sia nella fase di contenzioso inerente la procedura di affidamento del servizio di gestione dell'impianto natatorio in oggetto, sia nella procedura di mediazione *de qua*, nel fornire i richiesti approfondimenti in ordine all'intersezione tra la procedura per decreto ingiuntivo e la richiamata mediazione, ha confermato e ribadito che la definizione bonaria della vicenda risponde pienamente all'interesse economico e patrimoniale dell'Agenzia;

EVIDENZIATO SOTTO IL PROFILO CONTABILE E FINANZIARIO CHE:

- L'Agenzia opera in regime di esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 118/2011, non essendosi ancora perfezionato il Bilancio di Previsione 2026-2028 a causa dell'insediamento solo ad aprile 2026 del nuovo Organo di Revisione (benché il precedente avesse dato le proprie dimissioni fin dall'agosto 2025) e trovandosi l'Ente ancora in attesa del definitivo trasferimento delle congrue risorse finanziarie regionali destinate al proprio funzionamento;
- La mancata o ritardata liquidazione della somma entro il termine essenziale dei 20 giorni comporterebbe la decadenza dai benefici dell'accordo bonario, la riattivazione dell'azione esecutiva da parte di ACA S.p.A. per l'intero credito originario e l'ulteriore addebito di spese legali, interessi moratori e costi di precetto a carico anche di AREACOM;

RITENUTO PERTANTO CHE:

- La spesa di **€ 19.720,84** presenti tutti i requisiti della non frazionabilità in dodicesimi e dell'indifferibilità d'urgenza ai sensi del punto 8.4 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in quanto strettamente preordinata a evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Agenzia (e, "per li rami", alla Regione Abruzzo da cui l'Agenzia dipende finanziariamente);
- Si renda necessario procedere all'impegno e alla contestuale liquidazione d'urgenza della somma concordata a valere sui fondi disponibili sul Bilancio di Previsione 2025-2027 – Esercizio 2026, fermo restando il successivo inserimento di tale importo nel fabbisogno finanziario dell'Agenzia da richiedere alla Regione Abruzzo a titolo di rimpinguamento e ristoro dei costi sostenuti;

- Il pagamento della somma di **€ 19.720,84** entro il termine essenziale di 20 giorni riveste carattere di assoluta urgenza e indifferibilità, in quanto l'inadempimento farebbe decadere la transazione riattivando il contenzioso giudiziario con l'inevitabile coinvolgimento dell'Agenzia, con conseguente lievitazione di spese e grave danno patrimoniale;
- Trattandosi di spesa straordinaria derivante dall'esercizio di funzioni delegate ed anticipate dall'Agenzia in forza del richiamato Verbale di Mediazione, e considerato che AREACOM trae il proprio sostentamento economico-finanziario dai trasferimenti regionali, l'Agenzia inserisce e quantifica fin d'ora l'importo di **€ 19.720,84** nell'ambito del proprio fabbisogno finanziario complessivo da sottoporre alla Regione Abruzzo per il rimpinguamento della provvista di bilancio per il corrente e i successivi esercizi;
- Tale inserimento costituisce ordinaria e fisiologica richiesta di copertura delle risorse per il funzionamento dell'Ente e per l'assolvimento dei compiti istituzionali, rimanendo del tutto distinta ed estranea alle pretese di natura contenziosa o di rivalsa giudiziale rinunciate con la sottoscrizione della clausola tombale;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2008, n. 40 avente ad oggetto le modalità di attuazione dell'art. 48 – bis;

RILEVATO che la Legge 205/2017 ha ridotto da 10.000 a 5.000 euro il limite minimo di importo per la verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni prevista dall'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, con decorrenza dal 1° marzo 2018;

PRESO ATTO della verifica ex. all'art. 2 del Decreto 40/08 effettuata in data 9.11.2026 da cui risulta che non sussistono inadempienze a carico di ACA S.p.A in House Providing, acquisita agli atti con nota prot. n. 5280 del 18.11.2026;

PRESO ATTO altresì della regolarità del DURC di ACA S.p.A. in House Providing con scadenza validità 08/01/2027, acquisita agli atti con nota prot. n. 5279 del 18.11.2026;

VISTA la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazione, acquisita agli atti con nota prot. 5278 del 18.11.2026;

RITENUTO di dover impegnare e liquidare entro 20 giorni dalla sottoscrizione della conciliazione, in esecuzione dell'obbligazione transattiva di cui al Verbale di Mediazione n. 160/2025 in data 03.11.2026 (causale: *"Accordo di conciliazione – mediazione n- 160/2025 Organismo di Mediazione Non autonomo Ordine Avvocati di Pescara")*, imputandola sul Capitolo 247 del Bilancio di Previsione 2025-2027 – Esercizio 2026.

DATO ATTO del visto di regolarità contabile del Dirigente dell'Area "*Amministrazione Finanza, Controllo e Personale*", attestante la copertura finanziaria complessiva, la compatibilità dei flussi di cassa e la regolarità contabile della spesa sulle risorse disponibili sul bilancio;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE E DARE ESECUZIONE** alle statuizioni del Verbale di Mediazione n. 160/205 sottoscritto in data 03.11.2026 (procedura di mediazione *ex* D.Lgs. 28/2010) relativo all'utenza idrica dell'impianto sportivo "Le Naiadi".
2. **DI DARE ATTO** dell'assoluta urgenza ed indifferibilità della spesa di **€ 19.720,84** (diciannovemilasettecentoventi/84) ai sensi dell'art. 43 e del punto 8.4 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, volta ad evitare un danno patrimoniale certo ed erariale per l'Agenzia e l'ulteriore prosecuzione del contenzioso in sede giudiziaria che coinvolgerebbe inevitabilmente l'Agenzia in quanto Ente firmatario del contratto concessorio.
3. **DI IMPEGNARE E LIQUIDARE** la somma di **€ 19.720,84** (diciannovemilasettecentoventi/84) in favore di **ACA S.p.A. in House Providing** (C.F. 91015370686 - P.IVA 01318460688) entro 20 giorni dalla sottoscrizione della conciliazione, in esecuzione dell'obbligazione transattiva di cui al Verbale di Conciliazione n. 160/2025 in data 03.11.2026 (causale: *"Accordo di conciliazione – mediazione n- 160/2025 Organismo di Mediazione Non autonomo Ordine Avvocati di Pescara")*, imputandola sul Capitolo 247 del Bilancio di Previsione 2025-2027 – Esercizio 2026.
4. **DI DARE ATTO** che l'ordinativo di pagamento verrà eseguito nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, mediante accreditamento sul conto corrente dedicato comunicato da ACA S.p.A.
5. **DI DATO ATTO** del visto di regolarità contabile del Dirigente dell'Area "*Amministrazione Finanza, Controllo e Personale*", attestante la copertura finanziaria complessiva, la compatibilità dei flussi di cassa e la regolarità contabile della spesa sulle risorse disponibili sul bilancio;
6. **DI PRENDERE ATTO** dell'estinzione tombale di ogni pretesa di natura contenziosa tra le parti firmatarie della mediazione, dandosi atto che l'Agenzia provvederà a ricomprendere l'importo anticipato nell'ambito della quantificazione del proprio fabbisogno finanziario istituzionale da sottoporre alla Regione Abruzzo per il necessario rimpinguamento delle risorse di bilancio.
7. **DI NOTIFICARE** il presente atto agli interessati.

8. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Agenzia nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

L'Estensore

(Dott.ssa Claudia Valsesia)

firmato elettronicamente

L'Istruttore

(Dott.ssa Claudia Valsesia)

firmato elettronicamente

Il Dirigente dell'Area AA.GG, Legali e Contenzioso

(Dott. Claudio Sciorilli Borrelli)

firmato digitalmente

VISTO REGOLARITA' CONTABILE

In ordine alla regolarità contabile il sottoscritto esprime parere favorevole

Il Dirigente dell'Area Amministrazione

Finanza, Controllo e Personale

(Dott. Andrea Trappolini)

firmato digitalmente

Il Direttore Generale

(Avv. Donato Cavallo)

firmato digitalmente

ELEMENTO INTEGRATIVO DELL'EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO

Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'AreaCom nella specifica sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Dirigente dell'Area AA.GG, Legali e Contenzioso

(Dott. Claudio Sciorilli Borrelli)

firmato digitalmente